

ACCORDO QUADRO LNP – USAP ALLENATORI NON PROFESSIONISTI

Tra:

- **LEGA NAZIONALE PALLACANESTRO**

- **USAP – UNIONE SINDACALE ALLENATORI PALLACANESTRO**

Sulla base delle intese raggiunte, serie A2/serie B è stipulato il seguente accordo quadro e predisposto il relativo accordo economico tipo.

1. Campo di applicazione e durata dell'accordo

1.1 Il presente Accordo Quadro disciplina i rapporti, anche di natura economica, fra le società sportive non professionistiche partecipanti, da una parte, e gli allenatori per tali società tesserati, dall'altra. In nessun caso lo stesso può derogare a regole o norme contenute nei Regolamenti Federali vigenti.

1.2 Ha durata e vigenza per la stagione agonistica 16/17.

1.3 Il presente accordo è vincolante per tutte le società che prendono parte al Campionato di cui all'art. 1.1. e sono associate alla LNP nonché per tutti gli allenatori iscritti all'USAP o per gli allenatori non iscritti che ne facciano espressa richiesta negli accordi sottoscritti con le società

2. Accordo economico individuale

2.1 Le società e gli allenatori del campionato di serie A2/serie B per usufruire delle tutele di cui al presente accordo quadro sono tenuti a compilare ed a sottoscrivere il modello di accordo economico individuale LNP – USAP, allegato al presente Accordo Quadro.

2.2 Le società che partecipano al campionato di serie A2/serie B sono tenute al deposito, di una dichiarazione contestuale con l'allenatore presso gli Uffici della LNP per il **primo allenatore, secondo allenatore, responsabile settore giovanile**, degli accordi economici con l'utilizzo del modulo concordato. Questa dichiarazione dovrà essere inviata all'avvenuto tesseramento dei suddetti allenatori. Sarà compito della LNP inviare all'USAP un elenco certificato di tutte queste dichiarazioni.

2.3 Le Associazioni che stipulano il presente Accordo Quadro sono obbligate al massimo riserbo ed al rispetto della privacy circa il contenuto degli accordi economici individuali presso le stesse depositati.

3. Erogazioni economiche – limiti e garanzie

3.1 La Fideiussione obbligatoria per le società che partecipano al campionato di serie A2/serie B potrà essere utilizzata anche a garanzia dei crediti anche pregressi degli allenatori riconosciuti da

Zoffi Giavatta

lodi arbitrari esecutivi. In caso di escussione totale o parziale, le Società hanno l'obbligo di ripristinare la fideiussione entro 30 giorni dall'escussione medesima.

3.2 Le erogazioni economiche in favore di allenatori sono soggette al regime fiscale di cui all'art. 25 della legge n. 133/1999 (redditi di sportivi dilettanti).

3.3 In caso di retrocessione, la società ha facoltà di corrispondere gli ultimi due ratei mensili della stagione in cui è retrocessa, entro e non oltre il 30 settembre successivo.

3.4 L'allenatore può richiedere il lodo o l'ingiunzione ex art. 70 reg. org. alla Federazione Italiana Pallacanestro solo per la cifra riportata dall'accordo economico sottoscritto o dalle eventuali integrazioni o modificazioni successivamente intervenute purché in forma scritta.

4. Benefit Assicurativo

4.1 Le società si impegnano a versare all'USAP, in concorso con ciascun proprio tesserato iscritto all'USAP o per gli allenatori non iscritti che ne facciano espressa richiesta negli accordi sottoscritti, le seguenti quote assicurative:

Serie A2

- Per il primo allenatore € 1.700,00 (millesettecento)
- Per il secondo allenatore € 1.000,00 (mille)
- Per il responsabile settore giovanile € 750,00 (settecentocinquanta)

Serie B

- Per il primo allenatore € 1.000,00 (mille)
- Per il secondo allenatore € 750,00 (settecentocinquanta)
- Per il responsabile settore giovanile € 750,00 (settecentocinquanta)

Il pagamento delle quote assicurative dovrà avvenire, salvo diverso patto contrario trascritto sull'accordo economico sottoscritto, in ragione del 60% a carico della società ed in ragione del 40% a carico dell'allenatore. LNP si impegna a garantire i pagamenti di cui sopra attraverso la garanzia fideiussoria prevista dalle DOA

4.2 La quota a carico della società dovrà essere versata in unica rata entro il 30 di novembre. In caso di mancato versamento della predetta rata, viene riconosciuta all'Usap la legittimazione attiva per il recupero delle stesse. La quota sarà comunque dovuta dalle società anche in caso di interruzione del rapporto con l'allenatore.

4.3 La quota a carico dell'allenatore dovrà essere versata in un'unica rata entro il 30 novembre.

4.4 L'Usap si impegna, a sua volta, a versare le predette rate, di cui al paragrafo 4.2, a favore dei propri associati, ciascuno per i rispettivi diritti, presso una compagnia assicurativa di primaria importanza con la quale stipulerà un'apposita convenzione. Gli allenatori si impegnano, sin d'ora, a non riscattare le polizze assicurative a loro intestate prima di anni dieci dalla sottoscrizione iniziale.

Zoffi Giancarlo

2

4.5 L'allenatore, che intenda iscriversi all'USAP, è obbligato a versare all'Usap, entro il mese successivo alla stipula del contratto, la Quota Associativa Sindacale dovuta nella misura che verrà fissata dall' USAP stessa.

4.6 L'importo delle quote associative è determinato dal Consiglio Direttivo dell'USAP e comunicato agli allenatori direttamente, o mediante pubblicazione sul proprio sito o tramite la LNP. Nel caso di mancata tempestiva comunicazione restano valide le quote associative della stagione precedente.

5. Assicurazione

5.1 Ogni allenatore che ha depositato un accordo economico con una società che partecipa ai campionati di serie A2/serie B, ha diritto ad una copertura assicurativa per gli infortuni occorsi nello svolgimento del proprio operato per il caso di morte e di invalidità permanente, ed a copertura delle spese mediche, in aggiunta e ad integrazione di quella prevista dalla FIP per i propri tesserati. Gli oneri di tale copertura assicurativa sono a carico della società, secondo le modalità e sulla base dei massimali di seguito specificati.

5.2 I massimali di polizza sono stabiliti come segue: morte €. 200.000, invalidità permanente €. 200.000 con franchigia 5%, spese mediche €. 10.000.

5.3 Unitamente al deposito della dichiarazione contestuale con l'allenatore (vedi art. 2.2) la società è tenuta a depositare copia della polizza assicurativa nominativa contenente le condizioni di cui all'art. 5.2

5.4 In nessun caso, neppure per brevi periodi di tempo o per singoli allenamenti, è consentita l'utilizzazione di allenatori non coperti da assicurazione. La violazione della presente norma comporta l'obbligo per la società inadempiente di provvedere al risarcimento in favore dell'allenatore infortunato, secondo i massimali previsti al superiore punto 5.2.

5.5 L'allenatore è obbligato a sottoporsi a tutti gli accertamenti clinici richiesti, purché non invasivi, al fine di consentire alla società sia di stipulare altre polizze a proprio vantaggio, sia di beneficiare dei relativi rimborsi.

6. Consultazioni periodiche e dichiarazioni d'intenti

Le parti che sottoscrivono il presente accordo quadro si impegnano a tenere consultazioni periodiche per valutare e risolvere congiuntamente gli eventuali problemi di applicazione ed interpretazione dello stesso, nonché per studiarne le eventuali modificazioni ed integrazioni. A tal fine verrà costituita una Commissione composta da cinque membri, due nominati da LNP, due da USAP, e uno da FIP, che opererà secondo le modalità che saranno concordate dalle parti.

7. Doveri generali dell'allenatore

Zoffi Giancarlo

Z

7.1 L'allenatore opera nell'ambito della struttura organizzativa della società con l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici prefissati.

7.2 Ha la responsabilità tecnica della squadra a lui affidata, di cui stabilisce ed attua l'indirizzo tecnico nonché la tempistica e le modalità di preparazione ed allenamento, ed a cui assicura opportuna assistenza in gara. In relazione alle funzioni a lui affidate, è tenuto a tutelare e valorizzare il potenziale tecnico e atletico della società. Collabora con la società nel diffondere fra gli atleti la conoscenza delle necessarie norme sportive tecniche, regolamentari ed igieniche, nel controllare la condotta morale e sportiva degli atleti stessi e nel favorire l'affiatamento della squadra. Cura che siano utilizzate con diligenza le attrezzature sportive della società. E' tenuto a divulgare i principi societari di sana attività sportiva in modo particolare nell'ambito giovanile, promozionale e scolastico.

7.3 È tenuto al rispetto del dovere di fedeltà nei confronti della società ed al più assoluto riserbo sugli aspetti, sia tecnici che generali, legati alla vita della squadra e della società.

7.4 L'allenatore si impegna a partecipare ad un seminario annuale da effettuarsi durante la stagione agonistica, organizzato dalla società e/o dall'LNP sulle tematiche inerenti allo sport della pallacanestro.

8. Doveri generali della società

8.1 La società si impegna a mantenere la migliore efficienza delle attrezzature sportive utili all'allenatore per lo svolgimento della sua attività.

8.2 Nel campo delle competenze tecniche dell'allenatore, la società non potrà effettuare alcuna ingerenza tale da non consentire allo stesso l'utile svolgimento degli incarichi affidati.

8.3 La società, in alternativa all'LNP, si impegna ad organizzare un seminario annuale da effettuarsi durante la stagione agonistica, sulle tematiche inerenti allo sport della pallacanestro.

9. Disciplina

9.1 Entro 60 giorni dalla stipula del presente accordo, verrà predisposto congiuntamente da LNP e USAP un Codice Disciplinare nel quale saranno indicate anche le violazioni comportamentali che possono dar luogo all'applicazione di penali economiche. Il Codice sarà inviato alle società e pubblicato sui siti web di LNP e USAP.

9.2 Ogni eventuale provvedimento disciplinare deve essere proporzionato alla gravità del fatto contestato e deve essere comunicato all'allenatore, con raccomandata a.r. o mezzo equipollente, da spedire, a pena di inefficacia, entro 10 giorni dall'evidenza del fatto contestato. La singola penale non può superare il 2,5% della erogazione economica annua. L'allenatore ha facoltà di impugnare la penale economica adottata nei suoi confronti con ricorso al Collegio Arbitrale Federale da inoltrare

Zoffi Guarato

4

ai sensi dell'art. 103 ss. R.G., a pena di inefficacia, entro 10 giorni dalla conoscenza della sanzione medesima.

9.3 L'allenatore, in quanto tesserato, è soggetto a tutte le norme emanate dalla FIP ed in particolare è assoggettato alla potestà disciplinare federale.

9.4 La società che ricorre avverso squalifiche o provvedimenti disciplinari comminati all'allenatore dagli Organi di Giustizia della FIP, si assumerà interamente ogni relativo onere e costo. Qualora la società non intenda ricorrere, dando di ciò comunicazione all'allenatore, questi ha diritto a far sì che la società proponga ricorso assumendosene in propri o le spese e la cura.

10. Assistenza sanitaria

10.1 In caso di infortunio occorso durante lo svolgimento della propria attività o di altre attività collegate al rapporto tra le parti (compresi trasferimenti e trasferte), la società si impegna a fornirgli all'allenatore assistenza sanitaria e riabilitativa completa, assumendosi tutti i costi sanitari e farmaceutici, di eventuali interventi chirurgici e di degenza in istituti ospedalieri o in case di cura, di riabilitazione, per quanto non coperto dalle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale.

10.2 L'erogazione economica pattuita spetta all'allenatore per intero, fino alla scadenza naturale prevista dall'accordo economico individuale, anche in caso di infortunio occorso nello svolgimento della propria attività o di altre attività collegate al rapporto tra le parti (compresi trasferimenti e trasferte), che impedisca in tutto o in parte l'attività medesima.

10.3 Nel caso di malattia o di infortunio, con prognosi superiore a 3 mesi, non occorsi durante la propria attività, la Società ha facoltà di risolvere l'accordo economico con preavviso di 3 mesi. Nel caso di infortunio con prognosi superiore a un mese che deriva da dolo o colpa grave dell'allenatore, o sia conseguenza di svolgimento di pratiche particolarmente pericolose (come ad esempio lo sci, l'automobilismo, l'alpinismo eccetera), la società ha facoltà di risolvere l'accordo economico alla data dell'infortunio stesso.

10.4 Ogni terapia e cura sarà decisa con il consenso dell'allenatore, il quale ha facoltà di avvalersi di medici specialistici di propria fiducia. In tal caso la società concorrerà al pagamento delle spese sostenute dall'allenatore in misura non superiore al costo dell'ente sanitario nazionale.

10.5 In ogni caso, e salvo diverso accordo tra le parti, l'allenatore infortunato è tenuto a sottoporsi a sedute di fisioterapia eventualmente necessarie, esclusivamente presso centri della società. In mancanza di indicazione, l'allenatore sarà libero di scegliere un centro di terapia riabilitativa di sua fiducia.

10.6 In caso di malattie, indisposizioni o infortuni, l'allenatore deve darne immediata comunicazione alla società e mettersi a disposizione del personale medico della società stessa.

Zoffi Grandi




10.7 È vietato ed è causa di risoluzione di ogni accordo economico l'uso anche occasionale di sostanze psicotrope e di sostanze o metodi *doping*, secondo le disposizioni FIP e CONI

Data 27 aprile 2016

Il Presidente LNP
Pietro Basciano

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Basciano', written over the printed name.

Il Presidente USAP
Giannetto Zappi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zappi Giannetto', written over the printed name.